

## **Capo quarto**

### **AREA GENITORI**

#### **ART. 21 - ACCESSO DEI GENITORI O FAMILIARI AI LOCALI SCOLASTICI**

1. Durante le lezioni i genitori possono accedere alla scuola:

- per accompagnare il figlio in ritardo;
- per prelevarlo in caso di uscita anticipata o di malore;
- per conferire con i docenti e/o il Dirigente Scolastico durante l'orario di ricevimento su appuntamento.

2. Viene garantito l'accesso alle classi solo alle persone espressamente invitate a collaborare con gli insegnanti, sotto piena responsabilità di questi ultimi, ai fini di un'integrazione dell'attività didattica, previa comunicazione al Dirigente scolastico.

3. Non sono concessi colloqui all'entrata e all'uscita, momenti in cui l'insegnante è impegnato nel vigilare la classe. Per eventuali problematiche potrà essere concordato con i docenti un giorno per fissare il colloquio. Durante l'anno saranno possibili giorni programmati a tale scopo e di cui preventivamente le famiglie saranno messe al corrente tramite comunicazione sul sito della scuola.

4. In occasione degli incontri periodici con i genitori, delle assemblee o dei Consigli di Interclasse non è consentito ai bambini l'accesso all'edificio: né il personale insegnante né i collaboratori scolastici possono esercitare la necessaria sorveglianza in quanto impegnati in altre funzioni. È possibile attivare nei plessi un servizio sorveglianza a pagamento a cura dell'associazione convenzionata.

5. I genitori che in tali occasioni si presentano a scuola con i bambini sono tenuti alla loro stretta sorveglianza: i bambini devono restare con loro e non possono correre liberamente all'interno dell'edificio o del cortile della scuola. I genitori sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose.